ISTITUZIONE DI UN ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 24

Assistenza sanitaria

L'ente presta l'assistenza sanitaria ai propri iscritti e familiari con gestione e contabilita' separate, a mezza di convenzioni con enti pubblici che gia' provvedono all'assistenza di malattia. All'assemblea dei delegati compete l'approvazione delle predette convenzioni, predisposte dal consiglio di amministrazione e stipulate dal presidente. In ogni caso devono essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, nonche' gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Versione in vigore dal 7 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Titolo	II — Trattamenti previdenziali e assistenziali - contributi
Capo	II — Assistenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-di-previdenza-ed-assistenza-a-favore-dei/art-24-assistenza-sanitaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it